

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARRARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1976

Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge proposto si inquadra nella disciplina normativa che dà rilievo — ai fini della determinazione dell'anzianità dei professori universitari di ruolo — al servizio prestato quale docente universitario nelle più diverse situazioni.

Invero la legislazione vigente — oltre a dare completo riconoscimento a tutti i servizi impiegatizi prestati in qualifiche superiori o pari all'ex grado VI — riconosce tanto il servizio prestato come assistente universitario di ruolo, quanto il servizio prestato come professore incaricato; invece nessuna rilevanza è data al servizio prestato in qualità di assistente non di ruolo, ancorchè retribuito (straordinario, supplente, incaricato) e ciò benchè sia incontestabile che molti giovani hanno dovuto accontentarsi per molti anni

della posizione di assistente non di ruolo — pur prestando lo stesso servizio dell'assistente di ruolo — solo per la scarsità dei posti di assistente nell'Università nella quale prestavano la loro attività.

Il presente disegno di legge tende ad attenuare la disparità di trattamento finora esistente — e, in prospettiva, anche ad impedire che essa si perpetui nei confronti dei giovani che in questi anni prestano la loro opera di collaboratori nell'Università in qualità di contrattisti, e dei quali solo una parte (e non in relazione al merito) ha potuto o potrà coprire un posto di assistente — col dare un sia pur limitato rilievo, cioè valutandoli per un quarto (e sempre entro un massimo complessivo di quattro anni), anche ai servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il servizio prestato dai professori universitari di ruolo, anteriormente alla nomina a professore straordinario, in qualità di assistente non di ruolo retribuito o in qualità di contrattista ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è valutato per un quarto della durata, agli effetti dell'anzianità di professore ordinario, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

La valutazione di cui al precedente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine, per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.